



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

STATUTO FEDERALE

TITOLO I COSTITUZIONE - FINALITA' – SEDE

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno - F.I.P.M. è costituita dalle Associazioni e Società affiliate che svolgono attività sportiva di Pentathlon Moderno (scherma, nuoto, equitazione, tiro, corsa e laser run), Tetrathlon Moderno (scherma nuoto e laser run), Triathlon Moderno (corsa-nuoto e tiro e laser run), combinata (nuoto, corsa), Laser Run (Tiro Laser-corsa continuativa) Biathle (nuoto e corsa continuativa), Triathle (nuoto e laser run continuativo), Scherma (spada) e World Tour del parapentathlon con l'osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal C.I.O., ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.
2. La F.I.P.M. è associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ex art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità; la Federazione altresì assicura forme di equa rappresentanza di atlete ed atleti.
3. L'ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna. La Federazione gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. e come tale è l'unico organismo autorizzato a disciplinare il Pentathlon Moderno nel territorio nazionale ed a rappresentare detto sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata alla Union International du Pentathlon Moderne (U.I.P.M) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e dalla quale è riconosciuta unica rappresentante del Pentathlon Moderno in Italia.
4. La Federazione svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
5. La FIPM è federazione sportiva nazionale riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel presente Statuto recepisce i principi enunciati nel d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, e uniformandosi ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate – e in particolare ai principi di trasparenza, di cui alla sezione 11 e ai principi di giustizia di cui alla sezione 15 – e agli altri principi stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, alle disposizioni contenute nello Statuto del CONI, nonché al Codice della Giustizia Sportiva.
6. La Federazione aderisce incondizionatamente alle Norme sportive antidoping emanate dal CONI, da intendere qui trascritte.

ARTICOLO 2 FINI ISTITUZIONALI

1. La F.I.P.M. – Federazione Italiana Pentathlon Moderno, ha per fine istituzionale la promozione, organizzazione, sviluppo delle discipline del Pentathlon Moderno: ~~Pentathlon, Tetrathlon, Triathlon combinata, Biathle~~ **indicate all'art. 1 comma 1**, e le singole discipline (nuoto – corsa – tiro- **Laser run** – scherma – equitazione) nel territorio nazionale; ha inoltre per fine istituzionale l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e il raggiungimento dei fini statutari impartiti dal CIO, dall'UIPM e dal CONI. Per tali fini la FIPM potrà gestire direttamente, indirettamente con il tramite di un'ASA o con Società di Servizi, impianti sportivi propri o di terzi.



ARTICOLO 3 SEDE – DURATA

1. La F.I.P.M. ha sede in Roma. La sua durata è illimitata.
2. Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la F.I.P.M. si avvale di organi periferici così come previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 4 NORMATIVE FEDERALI

1. L'attività della F.I.P.M., nel rispetto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate nonché del Codice della Giustizia Sportiva, è disciplinata:
 - 1a. dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n.242 del 23 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed approvato dagli Organi di legge competenti;
 - 1b. dal Regolamento Organico;
 - 1c. dal Regolamento Tecnico;
 - 1d. dal Regolamento di Giustizia;
 - 1e. dalle Norme sportive antidoping emanate dal CONI;
 - 1f. dal Regolamento di Amministrazione e contabilità;
 - 1g. dal Regolamento degli Ufficiali di Gara;
 - 1h. dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale.
2. I Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.
3. Lo Statuto Federale, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Federale devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dello Statuto C.O.N.I.; per quanto riguarda il comma 1e la Federazione aderisce alle Norme sportive Antidoping emanate dal CONI.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

ARTICOLO 5 AFFILIATI

1. Le Associazioni e le Società che hanno come fine quello di praticare lo sport **e le discipline** del Pentathlon Moderno **di cui all'art.2, comma 1**, per poter svolgere la propria attività devono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla FIPM; esse debbono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.N. del CONI o, su delega del medesimo da parte del C.F.; gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIPM.
2. Le Associazioni e le Società che richiedono l'affiliazione alla F.I.P.M. devono avere i requisiti di cui all'art. 90 della legge 289/02 e successive modificazioni.
3. Le Associazioni e le Società che richiedono l'affiliazione alla F.I.P.M. devono depositare presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto, che devono essere approvati dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale.
4. Ugualmente dovranno essere approvate dal predetto organo tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate agli atti stessi.
5. Le Società ed Associazioni Sportive affiliate debbono avere la sede sportiva nel territorio Italiano, la sede legale può anche essere in un altro stato dell'Unione Europea.



6. Per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione le Associazioni e le Società debbono farne richiesta, indirizzata al Consiglio Federale, da redigersi su appositi moduli, allegando tutta la documentazione ivi indicata.

7. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di Polizia, firmatarie di apposite convenzioni con il C.O.N.I., che hanno per scopo la promozione e l'organizzazione dello sport del Pentathlon Moderno, devono possedere i seguenti requisiti indispensabili per ottenere l'affiliazione alla F.I.P.M.:

7a. l'esistenza di uno Statuto del Gruppo Sportivo, emanato con provvedimento amministrativo della competente Forza Armata o di Polizia, conforme allo Statuto della F.I.P.M. per quanto compatibile con l'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, che deve essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.

7b. l'esistenza di organi dirigenti, regolarmente designati in via amministrativa sulla base di apposite normative vigenti, già tesserati alla F.I.P.M. o dei quali si richiede il tesseramento alla F.I.P.M. contemporaneamente alla presentazione della domanda di affiliazione del gruppo sportivo;

7c. l'esistenza di norme nello Statuto del Gruppo Sportivo che prevedano l'esclusione di ogni fine di lucro;

7d. La partecipazione degli atleti di detti Gruppi Sportivi a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;

7e. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori di detti Gruppi Sportivi a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti degli stessi Gruppi Sportivi sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

8. Le Associazioni e le Società nonché i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di Polizia, affiliati alla FIPM sono di seguito indicati con la denominazione comune di Associazione Sportive Affiliate - A.S.A. Tutte le A.S.A. cessano di far parte della F.I.P.M. nei seguenti casi:

8a. recesso;

8b. scioglimento volontario;

8c. mancata riaffiliazione annuale;

8d. revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

8e. mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;

8f. radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;

8g. inattività agonistica per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la società dovrà affiliarsi *ex novo* perdendo l'anzianità fino allora maturata.

9. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere preposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, la Giunta Nazionale si pronuncia, previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

10. Ad ogni modo, con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

11. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ARTICOLO 6 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Le A.S.A. hanno diritto:

1a. a partecipare alle Assemblee Federali;

1b. a partecipare all'attività agonistica;

1c. a partecipare a tutte le attività federali.



2. Le A.S.A. hanno diritto inoltre di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P.M.

ARTICOLO 7 RIAFFILIAZIONE

1. Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 8 TESSERATI

1. Fanno parte e sono tesserati alla F.I.P.M. i dirigenti federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A., i giudici, i tecnici, i tesserati onorari e tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari, svolgono attività nell'ambito della F.I.P.M..

2. Il tesseramento degli atleti, dei medici, dei Dirigenti è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di riaffiliazione; il tesseramento dei Dirigenti Federali è valido all'atto della elezione o della nomina; il tesseramento dei Giudici e dei Tecnici è valido a seguito di inquadramento nei rispettivi ruoli federali; il tesseramento del Presidente Onorario è valido al momento della proclamazione da parte della Assemblea Nazionale.

3. Le categorie degli atleti sono definite nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 9 DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

1. Tutti gli affiliati e tesserati della F.I.P.M. sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e di correttezza sportiva e ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli organi della Federazione, accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Tutti gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI. Le A.S.A. devono mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane. Gli atleti e i tecnici selezionati per le rappresentative federali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

2. Essi devono, rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O. e dalla U.I.P.M.; i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni, nonché delle norme stabilite in materia dalla F.I.P.M. nei Regolamenti e Carte Federali.

3. I tesserati devono farsi rappresentare solo ed esclusivamente dalle rispettive A.S.A. di appartenenza.

4. Gli affiliati ed i tesserati della F.I.P.M. che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Giustizia Federale.

5. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione ovvero dalle Federazioni Internazionali di riferimento. Le modalità e le sanzioni sono disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

6. Sono fatti salvi in ogni caso i mezzi di impugnativa e difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Federale, in applicazione del Codice della Giustizia Sportiva.



ARTICOLO 10 **DIRITTI DEI TESSERATI ATLETI E TECNICI**

1. **Gli atleti e i tecnici tesserati alla F.I.P.M.** hanno diritto di:
 - 1a. partecipare a qualsivoglia attività federale ed essere ~~rappresentate~~ **rappresentati** esclusivamente attraverso le rispettive A.S.A.;
 - 1b. indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla F.I.P.M. in materia;
 - 1c. concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
2. **Gli atleti e i tecnici maggiorenni in attività**, hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici ~~alle~~ **nelle** assemblee nazionali **e** regionali ~~e provinciali~~:
- 2a. ~~gli atleti, maggiorenni ed in attività, regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;~~
- 2b. ~~i tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati, in attività presso affiliati aventi diritto al voto.~~
3. le atlete in maternità hanno diritto per sei mesi dopo il parto, al mantenimento del tesseramento, non che alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ARTICOLO 11 **TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE – DIVIETO DI TESSERAMENTO**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità di svincolo sono demandate al regolamento organico.
2. Il vincolo sportivo dell'atleta con le A.S.A. di appartenenza ed il tesseramento hanno durata annuale e scadono, comunque, al termine dell'anno sportivo.
3. Il tesseramento cessa:
 - 3a. per dimissioni volontarie;
 - 3b. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; o per cessazione di appartenenza alla Federazione da parte dell'affiliato;
 - 3c. per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - 3d. nei casi previsti dall'art. 5, comma 8, del presente Statuto.
4. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva. A tal fine la segreteria emette apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
5. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.



ARTICOLO 12

RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

1. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti nelle Assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali e Provinciali.
2. Il rappresentante atleta è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, il cui collegio elettorale deve essere formato soltanto da atleti, in tale sede deve essere determinato, subito il supplente (che può individuarsi nel primo dei non eletti), legittimato a partecipare all'Assemblea Nazionale e Regionale e Provinciale in sostituzione del rappresentante medesimo.
3. Il rappresentante tecnico è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, il cui collegio elettorale deve essere formato soltanto da tecnici, in tale sede deve essere determinato, subito, il supplente (che può individuarsi nel primo dei non eletti), legittimato a partecipare all'Assemblea Nazionale e Regionale e Provinciale in sostituzione del rappresentante medesimo.
4. Le Assemblee di cui ai commi 2 e 3 devono svolgersi entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa Assemblea Nazionale e Regionale e Provinciale di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il Collegio elettorale in ambito societario si compone alla data d'indizione della rispettiva Assemblea Federale. A cura della Segreteria Federale verrà inviato apposito elenco dei tesserati, atleti e tecnici, aventi diritto di voto. La F.I.P.M. si avvarrà dei suoi organi periferici per il coordinamento delle Assemblee Societarie stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI

CAPO PRIMO

ARTICOLO 13

ORGANI FEDERALI – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI – PRINCIPI GENERALI – NON DELEGABILITA' DELLE FUNZIONI ESCLUSIVE – PRINCIPI GENERALI SULLA DECADENZA DEGLI ORGANI FEDERALI

1. Per il proprio funzionamento la F.I.P.M. prevede l'istituzione di Organi Centrali e Periferici e di Giustizia Sportiva.
2. Sono Organi Centrali della F.I.P.M.:
 - 2a. l'Assemblea Nazionale;
 - 2b. il Presidente Federale;
 - 2c. il Consiglio Federale;
 - 2d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 2e. il Segretario Generale;
 - 2f. la Commissione Federale di Garanzia;
 - 2g. l'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Sono Organi Periferici della F.I.P.M.:
 - 3a. l'Assemblea Regionale;
 - 3b. il Presidente Regionale;
 - 3c. il Consiglio Regionale;
 - 3d. il Delegato Regionale;
 - 3e. l'Assemblea Provinciale;
 - 3f. il Presidente del Comitato Provinciale;
 - 3g. il Consiglio Provinciale;
 - 3h. il Delegato Provinciale.



4. Sono Organi di Giustizia Sportiva della F.I.P.M.:
 - 4a. il Giudice Sportivo Nazionale;
 - 4b. il Tribunale Federale;
 - 4c. la Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.
5. Il Presidente, il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Consigli Regionali e Provinciali devono essere sempre elettivi.
6. Per le eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
7. Le funzioni esclusive dei suddetti organi, come specificate negli articoli che seguono, non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza del Presidente Federale in luogo del Consiglio Federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
8. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono da considerare irrevocabili.
9. Il termine per la celebrazione dell'Assemblea diretta a ricostituire l'Organo decaduto ai sensi del presente Statuto deve considerarsi perentorio.

ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è il supremo organo della Federazione; ha competenza elettiva, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria elettiva è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, o da loro delegati, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'Assemblea Ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
3. Salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.
3bis. In caso di Assemblea elettiva, la convocazione deve essere comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. La convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è altresì inviata agli affiliati a mezzo PEC nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Nelle Assemblee Elettive ogni affiliato, ai fini di cui ai commi precedenti, esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base. I 10 voti nominali di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di base di pertinenza di costoro non possono essere assegnati al rappresentante legale dell'ASA affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. In assenza del tecnico, la percentuale del 10% di voti è riservata integralmente agli atleti.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata, entro novanta giorni dalla richiesta, ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale ovvero a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno delle società ed associazioni aventi diritto a voto, nonché dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle rispettive Assemblee di categoria.
6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è composta:
 - 6a. dai legali rappresentanti in carica delle ASA rappresentanti 7 voti nominali;



- 6b. dai rappresentanti degli atleti delle ASA rappresentanti 2 voti nominali;
6c. dai rappresentanti dei tecnici delle ASA rappresentanti 1 voto nominale.
7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata:
- 7a. per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione Italiana Pentathlon Moderno;
7b. per integrare o rinnovare gli organi Federali centrali elettivi, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
7c. per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI limitatamente ai fini sportivi. Analogamente a quanto avviene in ordine allo Statuto, anche le relative eventuali, modifiche entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
7d. per deliberare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.L. n. 15/04 sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti circa il bilancio approvato dal Consiglio Federale o, in caso di reiezione del medesimo, da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questo caso l'assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio è composta soltanto dai rappresentanti degli affiliati.
8. E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate.
9. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale elettiva.
10. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
11. Ove a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ARTICOLO 15 VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Ordinarie Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza del 25 per cento degli aventi diritto a voto.
2. Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli **affiliati** aventi diritto a voto.
3. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quella avente ad oggetto lo scioglimento della Federazione, di cui all'art. 58 del presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

ARTICOLO 16 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'Assemblea Federale Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti sono scelti tra persone che non sono candidate a cariche federali nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare. Analogamente sarà l'organo legittimato ad indire l'Assemblea che nominerà la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee Regionali e per tutte le Assemblee Straordinarie.



3. La Commissione Verifica Poteri è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e da due supplenti nonché dal Segretario, che non ha diritto al voto.
4. In caso di dimissioni o di impedimento dei componenti designati, circostanze che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede, in qualsiasi momento, alle necessarie sostituzioni.
5. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

ARTICOLO 17

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea Nazionale elettiva elegge, con votazioni separate e successive:
 - 1a. il Presidente della Federazione;
 - 1b. i dieci Consiglieri Federali, dei quali 7 componenti in rappresentanza degli affiliati, 2 componenti in rappresentanza degli atleti e 1 componente in rappresentanza dei tecnici;
 - 1c. il presidente del Collegio dei revisori dei conti;
 - 1d. delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 - 1e. provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazioneche saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

ARTICOLO 18

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati, i rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto, i rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto.
2. Partecipano alle indicate assemblee, senza diritto al voto, il Presidente della F.I.P.M., i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale. Gli indicati soggetti, ed i candidati alle cariche elettive, né direttamente né per delega, possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto.
3. Possono assistere alle indicate assemblee, i tesserati onorari, i Presidenti - o loro rappresentanti, purché componenti del Consiglio Direttivo - degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
4. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee; la presenza in assemblea è, altresì, preclusa a chiunque sia stata comminata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.
5. La partecipazione con diritto al voto, **attribuito secondo quanto disposto dall'art. 19**, è riconosciuta:
 - 5a1. ai Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, alle società professionistiche, ove esistenti, alle associazioni e alle società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.
 6. ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto **e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse;**



6a. ai rappresentanti dei tecnici - istruttori e/o allenatori iscritti all'Albo federale e tesserati, in attività presso affiliati aventi diritto di voto **almeno dalla stagione sportiva conclusa;**

7. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l'aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio federale.

7a. Oltre al voto di base vengono riconosciuti altrettanti voti plurimi che verranno attribuiti agli affiliati aventi diritto al voto in base ai seguenti criteri:
La somma dei voti di base di tutti gli aventi diritto al voto rappresenta il 50% del totale dei voti.

7b. Il restante 50% , sarà assegnato attraverso un ranking della attività sportiva delle A.S.A. che terrà conto della attività agonistica di alto livello, determinata in base alle classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale.

8. Per la formazione del ranking sono previste sette categorie di assegnazione del punteggio equivalenti alle categorie agonistiche del Pentathlon Moderno, i punteggi vengono assegnati in base alle classifiche individuali degli ultimi Campionati Italiani di categoria di pentathlon e il campionato italiano assoluto di pentathlon:

1. Assoluto
2. Senior
3. Junior
4. Allievi
5. Ragazzi
6. Esordienti A
7. Esordienti B

9. Rispetto alle categorie sopra elencate, si stabilisce che il punteggio sarà assegnato in funzione del risultato conseguito dai singoli atleti delle ASA.

10. I punteggi dei singoli atleti confluiranno in un Ranking dell'attività sportiva delle A.S.A di appartenenza.

11. Tutte le A.S.A. che prendono punteggi nel ranking della attività sportiva svolta parteciperanno alla suddivisione del voto plurimo in base a quattro fasce di graduatoria derivante dai risultati conseguiti nel rispetto della successiva tabella di punteggi di cui al comma 15, nel seguente modo:



Alle A.S.A. appartenenti alla prima fascia sarà attribuito il 35% dei voti plurimi divisi in parti uguali;

Alle A.S.A. appartenenti alla seconda fascia sarà attribuito il 30% dei voti plurimi divisi in parte uguali;

Alle A.S.A. appartenenti alla terza fascia sarà attribuito il 20% dei voti plurimi divisi in parti uguali;

Alle A.S.A. appartenenti alla quarta fascia sarà attribuito il 15% dei voti plurimi divisi in parti uguali.

12. Qualora il numero delle A.S.A. che prendono punteggi nel ranking sia in un numero tale da non essere distribuito in modo equivalente nelle quattro fasce di cui al precedente comma 10, il numero eccedente o minore sarà attribuito alla quarta fascia.

13. Tutte le A.S.A. che non acquisiscono punteggi nel Ranking, ma che hanno comunque partecipato con propri atleti alle gare che attribuiscono punteggio per la formazione del Ranking, verranno inserite nella quarta fascia ai fini dell'attribuzione del voto plurimo.

14. Il voto plurimo di ogni società non potrà mai essere superiore di 15 volte rispetto al voto di base.

15. Al fine di “non dare luogo a maggioranze precostituite”, così come previsto dai Principi Fondamentali del CONI, gli atleti dei gruppi sportivi militari, o forze di polizia, divideranno il 50% dei punti conquistati, con l'ultima società civile ancora in attività avente diritto al voto con cui l'atleta ha gareggiato prima del passaggio al gruppo sportivo militare o di forze di polizia. Se provenienti dai rispettivi settori giovanili il restante 50% non verrà attribuito.

16. E' istituita la seguente tabella di assegnazione dei punteggi per la definizione del Ranking delle attività sportiva delle A.S.A.:



Assoluti	Senior	Junior	Allievi	Ragazzi	Eso A	Eso B
36	30	28	24	20	18	16
35	29	27	23	19	17	15
34	28	26	22	18	16	14
33	27	25	21	17	15	13
32	26	24	20	16	14	12
31	25	23	19	15	13	11
30	24	22	18	14	12	10
29	23	21	17	13	11	9
28	22	20	16	12	10	8
27	21	19	15	11	9	7
26	20	18	14	10	8	6
25	19	17	13	9	7	5
24	18	16	12	8	6	4
23	17	15	11	7	5	3
22	16	14	10	6	4	2
21	15	13	9	5	3	1
20	14	12	8	4	2	
19	13	11	7	3	1	
18	12	10	6	2		
17	11	9	5	1		
16	10	8	4			
15	9	7	3			
14	8	6	2			
13	7	5	1			
12	6	4				
11	5	3				
10	4	2				
9	3	1				
8	2					
7	1					
6						
5						
4						
3						
2						
1						



17. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 7.

18. Ciascun rappresentante di affiliati, nelle Assemblee può essere portatore di una delega, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 A. S. A. votanti, di due deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 A.S.A., di tre deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 A.S.A., di quattro deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1.500 A.S.A., di cinque deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1.500 A.S.A.. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa, la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

19.. Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto a voto.

20. I rappresentanti di atleti e di tecnici non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati

21. L'Assemblea designa il Segretario della stessa.

ARTICOLO 19

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE ELETTIVE E STRAORDINARIE

1. Per ogni argomento inserito nell'ordine del giorno dei lavori assembleari e per l'elezione del Presidente della Federazione, dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il diritto di voto **di base, determinato in millesimi**, è così attribuito:

1a. ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto, o ai loro delegati, spettano **700** voti nominali;

1b. ai Rappresentanti degli Atleti spettano **200** voti nominali;

1c. ai Rappresentanti dei Tecnici spetta **100** voto nominale.

2. Per gli affiliati ai quali è attribuito, ai sensi dell'art.18, il voto plurimo, si determina il calcolo dello stesso in millesimi.

2. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale, fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, risulteranno eletti:

2a. il primo nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati tecnici;

2b. i primi due della lista elettorale dei tesserati atleti,

2c. i primi sette della lista elettorale riguardante tutti gli altri tesserati della FIPM.

3. Per ognuno dei dieci voti nominali di spettanza di ogni A.S.A., potranno essere espresse un numero di preferenze proporzionali a quanto indicato nel comma quattro che segue.

4. Le votazioni, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, possono avvenire per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano e controprova e a scrutinio segreto, con la specifica che segue:

4a. nelle assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie, le votazioni avvengono per scrutinio segreto e ciascun avente diritto a voto potrà esprimere: per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, fino a sette preferenze, per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli atleti, fino a due preferenze e per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei tecnici, fino a una preferenza;

4b. la nomina del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori avviene per acclamazione.

5. Nelle Assemblee elettive la Federazione adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.



ARTICOLO 20 IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione. Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione. Al Presidente spetta, in particolare:

1a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;

1b. convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;

1c. sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o delegarne la firma;

1d. adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione;

1e. la concessione di un provvedimento di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;

1f. sottoporre al Consiglio federale le proposte di nomina degli Organi di giustizia nonché del Procuratore Federale.

2. E' responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

3. Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, con indicazione di un'Assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice Presidente, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 14.

6. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o dimissioni anche del Vice Presidente, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. può deliberare il commissariamento della FIPM su proposta della Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lett.f1), dello Statuto del CONI.

7 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnica-sportiva. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e dai risultati conseguiti.

8. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

ARTICOLO 21 IL CONSIGLIO FEDERALE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:

1a. dal Presidente Federale che lo presiede;

1b. da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea Elettiva per quanto previsto all'art. 14 e seguenti di cui, uno eletto dalla lista dei tecnici eleggibili, due eletti dalla lista degli atleti eleggibili **assicurando una equa rappresentanza di atlete e atleti** e sette eletti dalla lista di tutti gli altri tesserati eleggibili.

2. La misura percentuale della presenza dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti all'interno del Consiglio Federale non può essere inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso; la ripartizione della suddetta percentuale è di 2/3 per i rappresentanti degli atleti e di 1/3 per i rappresentanti dei tecnici.



3. In ogni caso, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Federale deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel calcolo non vengono considerate le frazioni decimali.

ARTICOLO 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce, previa convocazione a lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, da inviarsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza:
 - 1a. quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - 1b. quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 5 Consiglieri.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

ARTICOLO 23

COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1 Il Consiglio Federale è l'Organo **di cui spetta la** gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo; valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.
- 1a. realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - 1b. alla prima riunione, elegge al suo interno, su proposta del Presidente, un Vice Presidente;
 - 1c. approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini stabiliti dal CONI e trasmette tutto al CONI per l'approvazione di legge.
 - 1d. approva annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 1e. emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;
 - 1f. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - 1g. delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
 - 1h. ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
 - 1i. delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società, delle Associazioni;
 - 1j. delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità se previste da liquidare alle società, alle associazioni e agli affiliati per le squadre partecipanti;
 - 1k. determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
 - 1l. stabilisce le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento alla Federazione;
 - 1m. designa i tesserati onorari da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - 1n. delibera, sul trasferimento degli atleti tra società o associazioni appartenenti a Regioni diverse e in sede definitiva su eventuali ricorsi.
 - 1o. compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
 - 1p. esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l'elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Consigli Regionali e Provinciali;
 - 1q. approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun comitato regionale e provinciale, predisposto dai relativi Consigli Regionali e Provinciali o, dai Delegati.
 - 1r. provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;
 - 1s. provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 32 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca;



1t. delibera lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e provinciali e nomina i commissari straordinari;

1u. nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l'iscrizione nell'apposito Albo;

1v. nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;

1w. concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;

1aa. compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare;

1ab. decide sulla partecipazione di squadre italiane a gare all'estero e ai campionati continentali e mondiali, propone al C.O.N.I. gli atleti da iscrivere alle Olimpiadi;

1ac. indice i Campionati d'Italia e altre competizioni di rilevanza nazionale;

1ae. delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento degli Organi Periferici Federali;

1af. delibera in ordine alla gestione degli impianti sportivi di cui all'art.2 del presente Statuto;

1ag. delibera sull'acquisto, sul ripristino e/o sulla realizzazione degli impianti sportivi;

sull'acquisto di beni mobili e strumentali, nonché su eventuali accensioni di mutui e di finanziamenti;

1ah. provvede oltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto, alla sua interpretazione, ad eccezione delle disposizioni di attuazione e recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, la cui interpretazione è competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;

1ai. nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché degli Organi di Giustizia.

2. Ai Consiglieri Federali può essere attribuita una indennità per l'espletamento di particolari incarichi al di fuori delle funzioni ordinarie afferenti alla carica ricoperta.

ARTICOLO 24 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza, per impedimento definitivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale; quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente il quale deve convocare l'Assemblea Nazionale Straordinaria nei termini indicati al comma che precede.

4. In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

6. Nei casi previsti nel presente articolo, al Presidente e/o al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

7. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Commissione Federale di Garanzia, all'Ufficio del Procuratore Federale, agli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 25 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1 In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime



elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie e che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.

2 Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile, dovranno essere indette nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio Federale, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima; nell'ipotesi in cui, invece, risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Federale, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente art. 24.

ARTICOLO 26 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo Amministrativo della Federazione.
2. Il Collegio è composto dal presidente, eletto dall'assemblea e da due componenti nominati dal CONI in conformità alla normativa vigente.
3. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - 4a. controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - 4b. accertare la regolare tenuta della contabilità della FIPM;
 - 4c. verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - 4d. redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - 4e. approntare la relazione a corredo del conto consuntivo;
 - 4f. vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa;
 - 4g. il Collegio esercita anche il controllo contabile.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Uffici federali e presso gli Organi Periferici della F.I.P.M.. Le risultanze delle ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere rese note al Presidente Federale per la assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno ed almeno quattro volte l'anno con la presenza della maggioranza dei Membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
7. I Componenti del Collegio, compreso il Presidente, devono essere invitati dalla Segreteria Federale a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della F.I.P.M. che adottano provvedimenti amministrativi.
8. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale.
9. Sono dichiarate causa di decadenza del mandato ricevuto dai Revisori dei Conti:
 - 9a. assenza ingiustificata alle assemblee;
 - 9b. assenza ingiustificata, durante l'esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale e/o a due riunioni del Collegio stesso;
 - 9c. la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti o dall'Albo dei Ragionieri Commercialisti.
10. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali, ai sensi dell'art. 5 della sezione 11 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, ad eccezione di quelle della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

ARTICOLO 27 SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Per le sostituzioni si applicano le disposizioni del Codice Civile.
2. Il Presidente del Collegio, in caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.



ARTICOLO 27 BIS IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.P.M. e ne è direttamente responsabile **ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità in attuazione dei deliberati dal Consiglio Federale e/o dal Presidente federale**; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.P.M.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.M.;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.P.M.;
 - e) sovrintende negli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ARTICOLO 27 TER COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Organi di giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.



ARTICOLO 27 QUATER COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore federale e sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori con delibera del Consiglio Federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ARTICOLO 27 QUINQUES NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

CAPO SECONDO ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 28 IL COMITATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A., con diritto di voto, ~~può~~ **deve** essere costituito il Comitato Regionale, struttura periferica della Federazione.
2. Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.
3. Il Comitato Regionale è retto dal Presidente e dal Consiglio Regionale eletti dall'Assemblea Regionale.
4. Il Comitato Regionale può decadere o essere sciolto:
 - 4a. per gravi irregolarità nella gestione;
 - 4b. per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo;
 - 4c. per constatata impossibilità di funzionamento.



5. Nei casi indicati al comma che precede, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea elettiva da tenersi nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 14.

ARTICOLO 29 L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle A.S.A. o loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati F.I.P.M., con sede nella Regione, dai rappresentanti dei tecnici e degli atleti, aventi diritto al voto ai sensi dell'art.18 comma 5a del presente Statuto.

2. Ogni Presidente, o delegato che lo sostituisca, oltre alla propria A.S.A., ne può rappresentare per delega scritta un'altra, se all'Assemblea partecipano con diritto di voto più di 50 A.S.A., due deleghe oltre le 100 A.S.A., 3 deleghe oltre le 300 A.S.A., 4 deleghe oltre le 500 A.S.A., 5 deleghe oltre le 600 A.S.A.. Le deleghe devono essere redatte con le modalità e il contenuto di cui al precedente art. 18, comma 7.

3. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare alcuna ASA né direttamente né per delega.

4. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale. E' indetta dal Consiglio e convocata dal Presidente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.

5. L'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto appartenenti alla regione, dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, nonché dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

6. L'Assemblea Regionale è convocata:

6a Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, dal Presidente Federale a seguito di delibera del Consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata spedita, o consegnata a mano, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione e contenente l'ordine del giorno;

6b In tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto l'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata spedita, o consegnata a mano almeno 15 gg. prima della data stabilita per la celebrazione e contenente l'ordine del giorno.

7. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva:

7a. elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;

7b. vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio stesso;

7c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8. L'Assemblea Regionale straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, ad eleggere gli Organi dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili. In particolare, nel caso di Assemblea Regionale Elettiva, valgono i termini di convocazione di cui al precedente art. 14.

10. Per gli atleti e tecnici, in caso di impedimento del rappresentante, è prevista la partecipazione, in qualità di supplente, del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

ARTICOLO 30 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.

2. Rappresenta la F.I.P.M. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza.

3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del



Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.M., per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

ARTICOLO 31 IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro membri dei quali uno deve essere rappresentante dei tecnici ed uno rappresentante degli atleti, sono tutti eletti dall'Assemblea Regionale, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.
2. Il Consiglio Regionale:
 - 2a. opera secondo disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale;
 - 2b. attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;
 - 2c. propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale;
 - 2d. organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione.
 - 2e. predispone, ed invia al Consiglio Federale per l'approvazione, il rendiconto relativo all'amministrazione dei fondi ad esso erogati dal Consiglio Federale medesimo.
3. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
4. Il Consiglio Regionale, nel corso della sua prima riunione, elegge il Vice Presidente.

ARTICOLO 32 IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 28 che precede, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale il quale dura in carica per il quadriennio olimpico e, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale che lo ha nominato.
2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

~~ARTICOLO 33 - Da abolire vedi principi Fondamentali 9.3~~

~~IL COMITATO PROVINCIALE~~

- ~~1. Nelle Province in cui risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A. con diritto di voto, può essere costituito il Comitato Provinciale, struttura periferica della Federazione.~~
- ~~2. Il Comitato Provinciale è retto dal Presidente e dal Consiglio Provinciale eletti dall'Assemblea Provinciale.~~
- ~~3. Il Comitato Provinciale può decadere o essere sciolto:
 - 3a per gravi irregolarità nella gestione;
 - 3b per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo;
 - 3c per constatata impossibilità di funzionamento.~~
- ~~4. Nei casi indicati nel comma che precede, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale dovrà convocare entro 60 gg. L'Assemblea Elettiva per la ricostituzione degli Organi, da tenersi nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 14.~~

ARTICOLO 34 ASSEMBLEA PROVINCIALE

- ~~1. Le Assemblee Provinciali sono composte dai Presidenti delle A.S.A., o da un delegato del Presidente che sia membro del Consiglio Direttivo delle stesse A.S.A., e dai rappresentanti degli~~



~~atleti e dei tecnici della stessa Provincia, aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 18 comma 5a, del presente Statuto. Sono presiedute da un Presidente all'uopo eletto per acclamazione e all'unanimità.~~

~~2. L'Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.~~

~~3. Per gli atleti e tecnici, in caso di impedimento del rappresentante, è prevista la partecipazione, in qualità di supplente, del primo dei non eletti di ciascuna categoria.~~

~~4. L'Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva:~~

~~4a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente i componenti del Consiglio Provinciale;~~

~~4b. vota la relazione sulla gestione del Comitato Provinciale predisposta dal Consiglio;~~

~~4c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.~~

~~5. L'Assemblea Provinciale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale ad eleggere gli Organi dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.~~

~~6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.~~

~~7. Ogni Presidente, o delegato che lo sostituisca, oltre alla propria A.S.A., ne può rappresentare per delega scritta un'altra, se all'Assemblea partecipano con diritto di voto più di 20 A.S.A.~~

ARTICOLO 35

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

~~1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.~~

~~2. Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta la F.I.P.M. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili le norme previste per il Presidente Federale.~~

ARTICOLO 36

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

~~1. Il Consiglio Provinciale, costituito in tutte le Province ove esistano almeno 15 Società aventi diritto al voto, è Organo di gestione della circoscrizione territoriale di competenza; in base alle direttive impartite dal Comitato Regionale, amministra e organizza l'attività nell'ambito delle rispettive Province, con particolare riferimento alla promozione dell'attività.~~

~~2. Ogni Consiglio Provinciale è costituito dal Presidente e da quattro componenti, dei quali uno deve essere rappresentante dei tecnici ed uno degli atleti. Nella prima riunione utile del Consiglio Provinciale viene eletto il Vice Presidente.~~

~~3. Per le elezioni del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Provinciale e per la reintegrazione numerica totale o parziale, nel caso di decadenza, dimissioni o definitiva vacanza della carica, per la convocazione e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto per il Consiglio Federale e quelle del Regolamento Organico.~~

ARTICOLO 37-33

IL DELEGATO PROVINCIALE

~~1. Il Consiglio Federale, nelle Province in cui non vi siano almeno 15 A.S.A. con diritto al voto, può nominare un Delegato Provinciale che dura in carica per il quadriennio olimpico, al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale, che lo ha nominato.~~

~~2. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.~~



CAPO TERZO ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ARTICOLO 38~~3~~4 PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
6. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
9. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
10. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
11. La riabilitazione può essere concessa solo se si siano realizzate le seguenti condizioni:
 - 5a. siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta;
 - 5b. il condannato abbia dato prova costante di buona condotta in tale periodo.
 - 5c. La competenza in materia va attribuita all'Organo di Appello.
12. In caso di decadenza del Consiglio Federale tutti i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva restano in carica.
13. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme Federali o di altra disposizione loro applicabile, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.



14. La Federazione cura la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva ed all'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

15. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

16. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale.

17. I provvedimenti di clemenza non si applicano alle sanzioni per violazioni alle Norme sul doping.

18. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio del Procuratore Federale.

19. In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

ARTICOLO 3935

EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Qualsiasi decisione degli organi di giustizia che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto immediato nei confronti degli altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.

2. Spetta esclusivamente al Consiglio federale sulla base di considerazioni di merito sportivo deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad una competizione.

ARTICOLO 4036

SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 4137

ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;



- notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
 5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

ARTICOLO 41 ~~BIS~~38

ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ARTICOLO 42 ~~BIS~~39

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di tre componenti effettivi, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

ARTICOLO 42 ~~BIS~~40

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

ARTICOLO 43 ~~BIS~~41

ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.



6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di tre componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

ARTICOLO 43~~BIS~~42

ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ARTICOLO 44~~43~~

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.
- 2.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE - ELEGGIBILITA'

ARTICOLO 45~~44~~

REQUISITI PER LE CARICHE FEDERALI

1. Per poter ricoprire cariche elettive e di nomina federali, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, comma 6, occorre possedere i seguenti requisiti generali:

1a. essere in possesso della cittadinanza italiana ed avere raggiunto la maggiore età;

1b. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;

1c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della FIPM delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi internazionali riconosciuti,

1d. essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura; gli atleti ed i tecnici debbono essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nell'ultimo decennio ; gli atleti nell'arco di due anni nell'ultimo decennio devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

1e. i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPM;

1f. non avere quale fonte di reddito primaria o prevalente un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIPM, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 6, del presente Statuto;

1g. non avere pendenti controversie giudiziarie con la FIPM, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altro organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.



3. Per ricoprire le cariche di componente degli Organi di Giustizia sportiva è richiesto altresì il possesso dei requisiti specificamente previsti dalle relative disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di Giustizia e del Codice della Giustizia Sportiva.
4. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping WADA.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono altresì possedere i requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

ARTICOLO 4645

CANDIDATURA PER LE CARICHE FEDERALI – ELEGGIBILITA'

1. Nel caso di Assemblea elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di pubblicazione delle candidature di cui sopra.
2. Il Presidente viene eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Qualora al primo scrutinio nessun candidato risultasse eletto, parteciperanno ad ogni ulteriore scrutinio solo i due candidati che nel primo hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati.
4. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale.
5. Per l'elezione a tutte le cariche federali viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, fermo restando quanto previsto al precedente art. 21.

ARTICOLO 4746

INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI

1. In caso di dimissioni o di decadenza degli Organi elettivi della Federazione, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo e cioè in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione dell'Organo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo componente risultato eletto.
2. Ove non fosse possibile e non sia compromessa la funzionalità dell'organo le integrazioni si effettueranno nella prima Assemblea utile; nel caso che questa sia stata celebrata di recente, dovrà essere indetta una Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e dovrà essere tenuta nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 14i.

ARTICOLO 4847

INCOMPATIBILITÀ

1. Salvo quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, la carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIPM.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di giustizia, salvo laddove espressamente diversamente previsto, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della FIPM.
3. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.



4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti e nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

5. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro quindici giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

ARTICOLO 49~~48~~

IL PRESIDENTE ONORARIO

1. L'Assemblea Federale, su proposta del Consiglio Federale, può procedere alla proclamazione del Presidente Onorario della Federazione tra coloro che si sono particolarmente distinti per aver svolto un'attività proficua e piena di successi nell'interesse e per la promozione dello sport del Pentathlon e della Federazione.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE – GESTIONE

ARTICOLO 50~~49~~

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.P.M. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 51~~50~~

ENTRATE

1. Le entrate della F.I.P.M. sono costituite:

1a. dai contributi del C.O.N.I. e di altri Enti;

1b. dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;

1c. dai proventi delle manifestazioni sportive;

1d. dalla gestione dei servizi;

1e. da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;

1f. dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

ARTICOLO 52~~51~~

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione della FIPM spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

3. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

ARTICOLO 53~~52~~

BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO



1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale consuntivo e al bilancio di previsione. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e, trasmesso al C.O.N.I. corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. stesso ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del D.L. 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dall'art.1, comma 23, del D.L. 8 gennaio 2004, n. 15.
2. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, nonché il bilancio di previsione, entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del CONI, devono essere pubblicati sul sito internet federale, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
3. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma 2, ed allegato al bilancio di esercizio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
4. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VI VINCOLO DI GIUSTIZIA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 54⁵³ ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente, in difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non sia stata provveduta, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ARTICOLO 55⁵⁴ LIMITAZIONE E ASSICURAZIONE DEL RISCHIO FEDERALE

1. Le società affiliate, stipulano apposita clausola compromissoria, devolvono al giudizio arbitrale dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie sportive istituito presso il CONI la cognizione delle eventuali azioni risarcitorie contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata, a titolo di clausola penale, dal Consiglio Federale.



2. Il Consiglio Federale determina all'inizio di ciascuna stagione sportiva l'entità del contributo che ogni società affiliata può essere tenuta a versare alla Federazione al fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura degli eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa, ove anche una soltanto delle società affiliate non accetti la clausola compromissoria di cui al comma 1.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 5655 ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno sportivo federale ~~coincide con l'anno solare~~ **inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.**

ARTICOLO 5756 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto è necessario almeno la metà degli aventi diritto a voto per il quorum costitutivo dell'Assemblea; il quorum deliberativo, invece, è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte degli Organi di legge competenti.

ARTICOLO 5857 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 5958 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di Giustizia, ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto sono trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi.
2. Tutte le altre normative sono rimesse all'approvazione del Consiglio Federale della FIPM.

ARTICOLO 6059 NORME TRANSITORIE

1. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8 e che a tale data avevano già raggiunto il limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente federale uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia



conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 46 comma 2, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto previsto dal presente Statuto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

4. In prima applicazione delle norme del presente Statuto l'anno sportivo di cui all'art. 55 inizierà il 1 ottobre 2020 e terminerà il 30 settembre 2021 e per l'anno 2020 l'anno sportivo inizia il 1 gennaio 2020 e termina il 30 settembre 2020.

ARTICOLO ~~61~~60

NORMA FINALE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti Organi di legge o provvedimento equivalente.

